

COMUNE DI GRECI - Provincia di Avellino – **Statuto Comunale.**

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1 – Definizione

Art.2 – Finalità dell'Ente

Art.3 – Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

Art.4 - Programmazione

Art.5 - Autonomia

Art.6 - Sede

Art.7 - Territorio

Art.8 – Gonfalone-Fascia Tricolore-Distintivo del Sindaco

Art.9 – Pari opportunità

Art.10-Assistenza, integrazione sociale diritti persone handicappate.Coordinamento degli interventi

Art.11-Conferenza Stato-Città-Autonomie Locali Art.12- Tutela dei dati personali

Art.13-Sviluppo economico

TITOLO II

MINORANZA LINGUISTICA

Art.14.- Tutela della minoranza linguistica

TITOLO III

GLI ORGANI ISTITUZIONALI

(CONSIGLIO-GIUNTA-SINDACO)

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art.15- Elezione-Composizione-Presidenza- Consigliere anziano-Competenze

Art.16-Consiglieri Comunali-Convalida- Programma di Governo

Art.17-Funzionamento-decadenza dei consiglieri

Art.18-Sessioni del Consiglio

Art.19-Esercizio della potestà regolamentare

Art.20-Commissioni consiliari permanenti

Art.21-Costituzione di commissioni speciali

Art.22-Indirizzi per le nomine e le designazioni

CAPO II
GIUNTA E SINDACO

- Art.23-Elezioni del sindaco
- Art.24-Funzioni
- Art.25-Competenze
- Art.26-Linee programmatiche
- Art.27-Dimissioni del sindaco
- Art.28-Vice sindaco
- Art.29-Delegati del sindaco
- Art.30-Divieto generale di incarichi e consulenze- Obbligo di astensione
- Art.31-Nomina della Giunta
- Art.32-La Giunta-Composizione e presidenza
- Art.33-Competenze della Giunta
- Art.34 –Funzionamento della Giunta
- Art.35 –Cessazione della carica di assessore
- Art.36 – Decadenza della Giunta- Mozione di sfiducia

TITOLO IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
DIFENSORE CIVICO

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI – RIUNIONI – ASSEMBLEE – CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

- Art.37-Libere forme associative
- Art.38-Riunioni e assemblee- forum dei giovani
- Art.39-Consulte tecniche di settore
- Art.40-Istanze e proposte

CAPO II
REFERENDUM

- Art.41-Azione referendaria
- Art.42-Disciplina del referendum
- Art.43-Effetti del referendum

CAPO III
DIFENSORE CIVICO

- Art.44-Istituzione dell'ufficio
- Art.45-Nomina-funzioni-Disciplina

TITOLO V
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

- Art.46-Albo pretorio
- Art.47-Svolgimento dell'attività amministrativa
- Art.48-Diritti del contribuente

TITOLO VI
PATRIMONIO-FINANZA- CONTABILITA'

- Art.49-Attività finanziaria
- Art.50-Bilancio Comunale
- Art.51-Rendiconto di gestione
- Art.52-Demanio e patrimonio -
- Art.53-Ordinamento finanziario e contabile
- Art.54-Revisione economico-finanziaria

TITOLO VII
I SERVIZI

- Art.55-Forma di gestione
- Art.56-Gestione in economia
- Art.57-Aziende speciali
- Art.58-Istituzioni
- Art.59-Società
- Art.60-Concessioni a terzi

TITOLO VIII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

- Art.61-Convenzioni
- Art.62-Consorzi
- Art.63-Accordi di programma
- Art.64-Esercizio associato di funzioni e servizi dei comuni

TITOLO IX
UFFICI E PERSONALE-SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

- Art.65 – Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
- Art.66-Ordinamento degli uffici e dei servizi

Art.67-Organizzazione del personale

Art.68-Stato giuridico e trattamento economico del personale

Art.69-Incarichi esterni

CAPO II

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 70-Funzioni del segretario comunale

Art.71-Responsabili degli uffici e dei servizi

Art.72-Avvocazione

Art.73-Ufficio di staff

Art.74-Servizio Legale-Ufficio per la gestione del contenzioso

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art.75-Produzione regolamentare

Art.76-Potere di ordinanza

Art.77-Interpretazione

Art.78-Entrata in vigore

Art.79-Modifiche allo statuto

Allegato a) e b)

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1

Definizione

1. Il Comune di GRECI è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dalla Regione Campania che ne determinano le funzioni, e dal presente statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
3. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

Art. 2

Finalità dell'Ente

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune si impegna a favorire la pace quale valore universale e strumento per la costruzione di un ordine mondiale basato sulla cooperazione tra i popoli.
3. Il Comune persegue la collaborazione economica con tutti i soggetti pubblici e privati.
4. Il Comune persegue il principio di solidarietà per affermare i diritti dei cittadini e per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale.
5. Il Comune persegue lo sviluppo civile e sociale attraverso la collaborazione con cittadini singoli ed associati, favorendone la partecipazione, valorizzando le forme di associazionismo ed il volontariato presenti sul territorio, operando per lo sviluppo dei momenti di formazione culturale.
6. Il Comune persegue la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, adotta misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause dell'inquinamento atmosferico, e delle acque.
7. Il Comune persegue lo sviluppo di azioni positive per la tutela delle pari opportunità tra uomo e donna.
8. Il Comune persegue il riconoscimento e la valorizzazione delle pluralità culturali, etiche e religiose, fatte salve le peculiarità culturali particolari di questa comunità, minoranza linguistica di origine albanofona.
9. Il Comune promuove, in collaborazione con Enti di ricerca ed istituzioni culturali, nazionali ed internazionali, lo sviluppo del patrimonio culturale, etico, linguistico, storico, artistico ed archeologico.

Art.3

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune di Greci promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, tramite il servizio di biblioteca, promuove la educazione permanente degli adulti, incentiva la promozione del libro e della lettura sin dalla prima infanzia in lingua italiana e parlata locale Arbereshe, anche in collaborazione con gli organismi scolastici territoriali, favorisce la fruizione di strumenti culturali idonei a soddisfare bisogni di informazione e conoscenza.
2. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi, associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 267/2000.
3. Il Comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

Art. 4

Programmazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Statuto, della Regione e degli Enti intermedi, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

Art. 5

Autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà, si adopera per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi e per il completo sviluppo della persona umana.
3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 6

Sede

1. La sede del Comune è il Palazzo civico ubicato in Piazza Umberto I°, Palazzo Lusi.
2. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
3. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.
4. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, fuori dalla sede del comune.

Art. 7

Territorio

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 30,5 confinante con i Comuni di Ariano Irpino, Savignano Irpino, Montaguto nella provincia di Avellino; con il Comune di Castelfranco in Miscano della Provincia di Benevento; con i Comuni di Faeto, Celle di San Vito ed Orsara di Puglia della Provincia di Foggia, Regione Puglia.

Art. 8

Gonfalone - Fascia tricolore – Distintivo del Sindaco

1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto.
2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
4. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 9

Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
 - a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 356, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare

le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 31 concernente la nomina di detto organo.

Art. 10

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34 D. Lgs. 267/2000. e attraverso la legge sul sistema integrato degli interventi e i servizi sociali, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 11

Conferenza Stato - Città Autonomie locali

1. nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato - Città - Autonomie locali, in particolare per:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.498, e D.lgs 267/2000 artt. 30 e 34;

e) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 12

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 196/2003, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 13

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore. Il Comune tutela i diritti dei cittadini in quanto consumatori di beni e servizi.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato e dell'industria, compatibilmente con il migliore assetto ambientale.

3. Tutela e promuove l'agricoltura con particolare riguardo a quella che si avvale di tecniche biologiche e biodinamiche.

4. Favorisce le attività economiche di intervento a tutela dell'ambiente e del patrimonio storico e artistico.

5. Sviluppa le attività turistiche, promovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici ricettivi, nel rispetto delle particolarità ambientali.

6. Adotta iniziative atte a stimolare l'attività e favorire l'associazionismo nei settori di cui ai commi precedenti, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una equa remunerazione del lavoro.

TITOLO II

MINORANZA LINGUISTICA

Art. 14

Tutela della minoranza linguistica

1. La comunità di Greci costituisce minoranza linguistica di ordine albanofona e, pertanto, è vietata la fusione con altri Comuni.
2. Il Comune di Greci tutela, valorizza, custodisce e conserva l'identità etnica, sociale e culturale, il patrimonio folcloristico, le tradizioni, le usanze, i costumi e, in particolare, l'idioma o la parlata locale, derivata dalla antica lingua albanese, ispirandosi all'art.6 della Costituzione repubblicana, alla dichiarazione dei diritti dell'uomo e allo Statuto della Regione Campania, della Provincia di Avellino e dalla Comunità Montana dell'Ufita e disciplinata dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482 e regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 02 maggio 2001, n. 345, dalla Legge Regionale 14/2004, nonché dalla convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale aperta alla firma a New Yorck il 07 marzo 1966 e ratificato con Legge 13 ottobre 1975, n. 654 .
3. Il Comune favorisce la piena integrazione dei propri cittadini nel tessuto sociale della comunità provinciale, regionale e nazionale, ma, al contempo, afferma come valore essenziale la conservazione della identità culturale e della parlata locale, al fine di tutelare la stessa e mantenere vivo il legame ideale tra la minoranza linguistica e la terra di origine, dalla quale storicamente proviene per diaspora.
4. Il Comune, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche ed universitarie, promuove attività formative, didattiche, educative per l'insegnamento e l'aggiornamento del patrimonio linguistico locale, promuove corsi di lingua per adulti, istituisce premi letterari ed artistici, manifestazioni ricreative, seminari e convegni nel rispetto della normativa vigente.
5. La conservazione e lo sviluppo del patrimonio linguistico, culturale e di quanto altro previsto dal 2° comma del presente articolo, è sostenuto dal Comune anche con agevolazioni materiali, economiche e con contributi finanziari ad Associazioni, Biblioteche, Enti e privati che svolgano attività tese a tale scopo.
6. E' costituita una commissione permanente speciale per i problemi dell'immigrazione albanese e dei rapporti con l'Albania, composta da n.3 unità, presieduta dal Sindaco o suo delegato, assicurando la partecipazione della minoranza.
7. Il Comune si attiva per l'uso del bilinguismo nella toponomastica, negli edifici pubblici, nella segnaletica, ed in tutte le manifestazioni pubbliche che coinvolgono il Comune. Il Comune di Greci al fine di conservare la parlata locale ed accrescere l'attuale livello di popolazione, incentiva l'imprenditoria locale e iniziative imprenditoriali esterne.
8. Il Comune al fine di promuovere la sua identità culturale utilizza nelle manifestazioni turistico-culturali un logo conforme al bozzetto e descrizione in allegato B del presente statuto, il cui uso da parte di enti ed associazioni può essere autorizzato con delibera di Giunta Comunale.

TITOLO III

ORGANI ISTITUZIONALI **(CONSIGLIO - GIUNTA - SINDACO)**

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 15

Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere anziano –Competenze

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione, direzione dei lavori e della attività del Consiglio. Le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate dal consigliere anziano.

3. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 73 D. Lgs. 267/2000, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 73, comma 11, D. Lgs. 267/2000.

4. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge (art. 42 del D.Lgs 267/2000).

1. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

2. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con contestuale votazione alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Art. 16

Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi dell'art. 41 D. Lgs. 267/2000, provvedendo secondo la procedura indicata nell'art. 69 D. Lgs. 267/2000.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

5. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, consegna ai capogruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

8. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del D. Lgs. 267/2000.

9. I gruppi consiliari possono avere diritto all'allestimento di una stanza nella sede comunale.

Art. 17

Funzionamento – Decadenza dei Consiglieri

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia finanziaria ed organizzativa.

2. Il consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei voti lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.

3. Il regolamento disciplina altresì l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei Consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.

4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari prevede in particolare:

a) I termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri.

b) Le modalità di svolgimento della discussione e della votazione.

c) La formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del consiglio.

d) Le modalità per la richiesta del controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

e) Il numero di consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati (senza computare al tal fine il sindaco) per legge all'ente.

f) Le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati.

h) Le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni consiliari.

5. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

6. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

7. Tutte le variazioni dello Statuto e dei regolamenti devono essere istruite ai sensi del successivo art.19.

Art. 18

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D. Lgs. 267/2000;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art.19

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per venti giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 20

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

Art. 21

Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, con specifica motivazione, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili le norme dell'articolo precedente.

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal sindaco, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione.

7. Il Sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Art. 22

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.
3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

CAPO II

GIUNTA E SINDACO

Art. 23

Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente, ne cura gli interessi in tutte le sedi e in tutti i gradi di giudizio.

Art. 24

Funzioni

1. Il Sindaco è l'Organo responsabile dell'Amministrazione ed ha la rappresentanza dell'Ente.
2. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.
3. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, secondo le modalità previste dalle stesse e dal presente Statuto.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
5. Il Sindaco assente o impedito temporaneamente o sospeso dall'esercizio delle funzioni, è sostituito dal Vice Sindaco.

Art. 25

Competenze

1. Il Sindaco in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale:
2. Convoca e presiede la Giunta comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno delle sedute;
3. Assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
5. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
6. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 50 del D.Lgs. n° 267/2000.
7. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
8. Indice i referendum comunali e convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D. Lgs. n° 267/2000;
9. Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
10. Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
11. Provvede all'osservanza dei regolamenti;
12. Impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, direttive; vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti;

13. Rilascia attestati di notorietà pubblica;
14. Promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D. Lgs. n° 267/2000, previa consultazione del Consiglio Comunale;
15. Coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando le esigenze delle diverse fasce di popolazione interessate;
16. Risponde direttamente o mediante gli Assessori, entro il termine previsto dal Regolamento del Consiglio comunale, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri;
17. Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, istituzioni, le società per azioni ed a responsabilità limitata dell'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse;
18. Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società del Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
19. Adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.

Art. 26

Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 15, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 27

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 28

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 53, D. Lgs. 267/2000.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.
3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 29

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
4. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 30

Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non

si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 31

Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:
 - essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 32

La Giunta - Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero minimo di 2 assessori fino ad un massimo di 4 assessori, compreso il Vice Sindaco.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di 1. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.
3. Componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 33

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.
5. La Giunta provvede all'approvazione dei verbali di gara e di concorso proclamandone gli aggiudicatari e, rispettivamente, i candidati dichiarati idonei.
6. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. 267/2000.

Art. 34

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura, l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.

Art. 35

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio, e non oltre i 20 giorni.

Art. 36

Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.
6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

DIFENSORE CIVICO

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Art. 37

Libere forme associative

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità.
2. Riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti sul territorio con fini sociali e culturali non aventi scopo di lucro.
3. A tale fine il Comune sostiene i programmi e attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera collettività, anche attraverso l'erogazione di contributi, l'assunzione di iniziative comuni e coordinate.
4. Il comune può affidare alle associazioni legalmente riconosciute, o a comitati onlus appositamente costituiti, l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative, culturali, e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente.
5. Il comune coinvolge le associazioni di volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.
6. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
7. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
8. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

9. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 38

Riunioni e assemblee-forum dei giovani

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione anche forum dei giovani, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e Amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi. I forum dei cittadini possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.
3. Ad essi partecipano i cittadini interessati e i rappresentanti dell'Amministrazione responsabili delle materie inserite all'Ordine del giorno.
4. I forum possono essere convocati anche sulla base della richiesta di un congruo numero di cittadini sulla quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione e i rappresentanti dell'Amministrazione di cui è richiesta la presenza. Apposito regolamento stabilirà le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento dei Forum assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della legge.
5. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei.
6. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

Art. 39

Consulte tecniche di settore

a) Consulta del Volontariato

1. Il Comune promuove l'istituzione di una consulta del volontariato quale associazione portavoce dei bisogni e dei più deboli e quale fonte di valorizzazione del pluralismo sociale mirante a svolgere un servizio di pubblica utilità. Tale associazione avrà quale campo d'azione della Comunità l'assistenza agli anziani, il trasporto di infermi, l'assistenza alle famiglie in difficoltà. Opera inoltre nella difesa dell'ambiente e nella Protezione Civile.
2. Apposito regolamento garantirà e riconoscerà criteri di formazione, organi direttivi di formazione, organi direttivi e modalità di funzionamento.

b) Consulta degli anziani

3. Il Comune promuove la consulta comunale degli anziani, al fine di consentire la piena partecipazione per tutte le competenze ed iniziative riguardanti le condizioni della terza età.
4. La consulta è costituita oltre che da un esperto designato su indicazione della Giunta Comunale da un rappresentante di ciascuna delle associazioni tra anziani e delle organizzazioni sindacali dei pensionati e dall'Assistente Sociale.
5. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, può istituire Consulte permanenti con la finalità di fornire all'amministrazione il supporto tecnico e propositivo nei principali settori di attività dell'Ente.
6. Possono far parte delle consulte i rappresentanti delle associazioni interessate in relazione alla materia interessata, gli esponenti designati delle categorie economiche e sociali ed uno o più esperti di nomina consiliare.
7. Le consulte di settore sono a titolo gratuito, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 40

Istanze e proposte

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 50 elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

CAPO II

REFERENDUM

Art. 41

Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- e) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il trenta per cento del corpo elettorale;
- b) il Consiglio comunale.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 42

Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento deve prevedere;

- a) i requisiti di ammissibilità;
- b) i tempi;
- e) le condizioni di accoglimento;
- d) le modalità organizzative;
- e) i casi di revoca e sospensione;
- f) le modalità di attuazione.

Art. 43

Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO III

DIFENSORE CIVICO

Art. 44

Istituzione dell'ufficio

1. Il Comune può istituire in autonomia o in forma associata con altri enti l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 45

Nomina- funzioni-Disciplina

1. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni, e i settori e le modalità d'intervento del difensore civico.
2. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione dell'ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.

TITOLO V

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 46

Albo pretorio

1. E' istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale (anche bilingue) per la pubblicazione di atti e provvedimenti che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e nella maniera più comprensibile.

Art. 47

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 48

Diritti del contribuente

1. Salvo quanto previsto dalla Legge le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo rispetto agli esercizi finanziari precedenti
2. Il Comune adegua gli atti normativi ai principi dettati dalla legge ed assume idonee iniziative volte a consentire la effettiva conoscenza degli atti da esso emanati in materia tributaria da parte dei contribuenti informandoli tempestivamente e mettendo a loro disposizione istruzioni, regolamenti, modelli di dichiarazione e quant'altro occorra perché gli stessi possano adempiere alle obbligazioni tributarie in modo agevole e puntuale.
3. al contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni in possesso del Comune.
4. gli atti del Comune in materia tributaria devono indicare:
 - l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni;
 - l'organo o l'Autorità presso cui è possibile promuovere un riesame dell'atto in sede di autotutela;
 - le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
5. ciascun contribuente può presentare istanze scritte di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie cui il Comune risponde per iscritto entro centoventi (120) giorni. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria .

TITOLO VI

PATRIMONIO – FINANZA - CONTABILITA'

Art. 49

Attività finanziaria

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimen-

ti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili ed essenziali.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto della Legge, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel responsabile del Tributo.

5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 50

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, e dalle leggi, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio è corredato dalla relazione revisionale e programmatica e da tutti gli allegati prescritti dalla legge, redatti per programmi, progetti ed interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

5. Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio di economico e finanziario ed è soggetta a verifica e aggiornamenti, in relazione all'andamento delle entrate e della spesa. A tal fine e con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e comunque almeno entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Comunale provvede con deliberazione ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto del permanere degli equilibri generali del bilancio, o in caso di accertamento negativo, adottando contestualmente i necessari provvedimenti di riequilibrio.

6. In caso di mancata approvazione dello schema di bilancio entro i termini previsti per legge, il Difensore Civico Provinciale, o in sua mancanza il Difensore Civico Regionale, o il Prefetto, provvede alla nomina di un commissario ad acta.

Art. 51

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore dei Conti.

Art. 52

Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 267/2000, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 53

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 54

Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 49, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

TITOLO VII

I SERVIZI

Art. 55

Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dai Comuni qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art. 56

Art. 56

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 57

Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica ed autonomia gestionale, approvandone lo statuto.
2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione presidente e il direttore:
 - a) il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
 - b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
 - e) Il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dell'azienda può prevedere condizioni modalità per l'affidamento dell'incarico di direttore, con contratti a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
3. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni sociali, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività con correnti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri ef-

fettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

6. L'organizzazione ed il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.

7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della, gestione.

Art. 58

Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentati del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione; il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 46 per le aziende speciali.

4. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 59

Società

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui all'art. 116 del D. Lgs. 267/2000

Art. 60

Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

TITOLO VIII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 61
Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni, con la provincia, altri enti ed istituzioni.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 62
Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, eccezione fatta per le ipotesi previste in collaborazione con la Comunità Montana, il Comune può costituire con altri Comuni, o insieme con la Provincia, un Consorzio. A tal fine Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del presente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio; la convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al comune degli atti adottati.

Art. 63
Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.
2. Per particolari iniziative da realizzare in zona montana l'amministrazione darà priorità agli accordi, con la Comunità Montana, concentrando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio-economica della medesima.

Art. 64
Esercizio associato di funzioni e servizi dei comuni

1. Le regioni, nell'emanazione delle leggi di conferimento delle funzioni ai comuni, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni.
2. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 267/2000. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa.
3. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che può prevedere altresì la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma è aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto delle unioni di comuni regolarmente costituite.
4. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito del programma territoriale di cui al comma 3, le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dal comma 3 e dagli articoli 30 e 32, le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali:
 - a) nella disciplina delle incentivazioni:
 - 1) favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;

2) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;

TITOLO IX

UFFICI E PERSONALE – SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 65

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 66

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinare disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 67

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto delle regioni e autonomie locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Art. 68

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 69

Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale,

anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del D. Lgs. 267/2000.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo 169 del D. Lgs. 267/2000, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

CAPO II

SEGRETARIO COMUNALE -

Art. 70

Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale ha compiti di collaborazione, di consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ed ai regolamenti.
2. Il Segretario Comunale assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti e orali, e, su richiesta, attraverso l'apposizione del visto di conformità degli atti. proposte.
3. Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco di cui attua le direttive e:
 - a) cura l'attuazione dei provvedimenti esecutivi;
 - b) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi;
 - c) partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio;
4. Il segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli Uffici e dei Servizi e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
5. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
6. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.
7. Spetta al Segretario Comunale la presidenza delle commissioni di gara e di concorso di propria competenza.
9. Spetta al segretario comunale la comunicazione al Prefetto o ad altri organi preposti della mancata approvazione del bilancio o della mancata approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
10. E' data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le ulteriori funzioni (tutte o parti di esse) di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 71

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente e salvo quanto stabilito al comma 6 del precedente art. 64 :
 - a) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - b) la stipulazione dei contratti;

- c) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - d) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - e) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le Concessioni edilizie;
 - f) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico- ambientale;
 - g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - h) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
 - i) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000;
 - l) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.
- 3.1 responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Art. 72 Avocazione

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

Art. 73 Ufficio di staff

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

Art. 74 Servizio Legale – Ufficio per la gestione del contenzioso

1. Può essere istituito il servizio legale per l'assistenza e difesa del Comune, dei Consiglieri, del Sindaco, degli Assessori, del Segretario e dei dipendenti per giudizi inerenti l'esercizio delle rispettive funzioni.
2. L'assistenza e difesa è riferita a giudizi penali, civili, tributari ed erariali.
3. La direzione dell'ufficio per la gestione del contenzioso è attribuita al Segretario Comunale qualora sia in possesso dell'abilitazione per l'esercizio della professione forense, in mancanza del quale provvede il Sindaco con proprio provvedimento.
4. Il servizio di cui al comma 1 può essere istituito, mediante convenzione, in forma associata e coordinata con altri enti locali, o tramite polizza assicurativa di tutela giudiziaria.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 75 Produzione regolamentare

1. Il Comune emana regolamenti:
- a) nelle materie ad essi demandate dalla legge e o dallo Statuto;
 - b) in tutte le materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservate alla legge generale sugli Enti Locali la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie di cui trattasi.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta ed a ciascun Consigliere comunale.
5. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum nei limiti e secondo le modalità prescritte dalle norme statutarie.
6. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
7. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione nell'albo pretorio dopo l'adozione della deliberazione e per 15 gg. dalla attribuita esecutività da parte degli organi di controllo. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano la massima informazione. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
8. Il Consiglio comunale approva dalla entrata in vigore dello Statuto entro un anno i regolamenti previsti. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione purché risultino compatibili con la legge e lo statuto.

Art. 76

Potere di ordinanza

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinatorio nei limiti delle norme legislative, statutarie e regolamentari.
2. Le ordinanze sindacali devono essere pubblicate per giorni 15 consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
3. Il Sindaco emana, altresì, ordinanze contingibili ed urgenti in conformità alla legge. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia dura quanto il tempo in cui perdura la necessità, indi verranno rimossi.
4. In assenza od impedimento del Sindaco le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce secondo le norme contenute nel presente statuto.
5. Quando l'ordinanza ha caratteri individuale deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata nelle forme previste.

Art.77

Interpretazione

1. Qualora tra Organi dell'Amministrazione o tra questi cittadini, singoli o riuniti in associazione, dovesse insorgere contenzioso circa la interpretazione delle norme statutarie, è devoluto al Consiglio comunale l'esercizio della interpretazione che, pertanto, sarà definita "autentica".
2. E' autentica la interpretazione allorché promana dal Consiglio comunale che adotta atto deliberativo con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. A cura del segretario Comunale verranno raccolti tutti i provvedimenti di autentica interpretazione che formeranno mezzo di costante cognizione per tutti i casi di identica specie.
4. Identica procedura è prevista per l'interpretazione autentica delle norme dei regolamenti discendenti dallo Statuto.

Art. 78

Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune.

Art. 79

Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I

Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Lo schema e le modifiche dello Statuto devono essere esaminate e discusse da apposita Commissione istituita ai sensi dell'art. 20.

ALLEGATO A) - Bozzetto e descrizione dello stemma del Comune

Lo stemma civico è costituito da scudo contenente un albero di quercia con ai lati una freccia e un'ascia, e sulla sommità tre stelle a cinque punte dorate, ornato da due rami, uno d'ulivo e uno di quercia legati da nastro tricolore, il tutto sormontato da corona turrita.



ALLEGATO B) - Bozzetto e descrizione dello stemma turistico culturale

Lo stemma per le manifestazioni turistico – culturali è costituito da corona turrita contenente i simboli dello stemma civico del Comune sovrapposti su un'aquila bicefa simbolo dell'Albania.

